



Regione Lombardia

Giunta Regionale

Direzione Generale Sanità
Servizio Prevenzione Sanitaria

Milano, 18/10/99
Prot. n. H1.1999.0056554

Ai Sindaci dei Comuni della Lombardia
Ai Direttori Generali delle ASL

Ai Responsabili dei Dipartimenti di
Prevenzione delle ASL

Ai Responsabili delle U.O. Fisica e tutela
dell'ambiente dei PMIP delle ASL

LORO SEDI

AAN

Circolare regionale n. 55/SAN

OGGETTO: Linee guida per l'installazione di nuove stazioni radio base (SRB) per telefonia mobile, nonché per eventuali modifiche o disattivazione delle stesse.

Come noto la legge regionale n. 157 "Disciplina della protezione della popolazione e dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde", approvata dal Consiglio Regionale il 1° giugno 1999, è stata rinviata dal Commissario di Governo e pertanto si allontana nel tempo l'entrata in vigore della normativa regionale prevista dal decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"; si pone quindi la necessità di definire linee guida temporanee almeno per l'installazione di nuove stazioni radio base (SRB) per telefonia mobile, nonché per eventuali modifiche o disattivazione delle stesse.

Si deve tener conto infatti che lo sviluppo rapidissimo delle reti per telefonia mobile ed il progressivo aumento dei gestori, in conseguenza del sempre più elevato numero di utenti, determina la continua richiesta di installazioni di nuovi impianti ai Comuni; nel contempo persiste la preoccupazione della popolazione circa i possibili effetti dei campi elettromagnetici e, nonostante l'impegno della Regione Lombardia di disciplinare la materia attraverso una normativa regionale, perdura l'assenza di un idoneo strumento di regolamentazione.

Le linee guida di seguito proposte riprendono le indicazioni generali di cui alla circolare regionale n.6/SAN del gennaio 99 e prevedono procedure autorizzative che ricalcano

naturalmente quelle previste dalla legge regionale n. 157; per quanto riguarda gli aspetti di tutela sanitaria si fa necessariamente riferimento ai limiti definiti dal citato decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, considerato che proprio i criteri e le modalità scelte per garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori sono stati tra l'altro oggetto di rilievo da parte del Commissario di Governo.


La vigilanza ed i controlli in materia saranno svolti, a regime, dalle ASL e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), appena istituita con la l.r. 16 del 14 agosto 1999, a seconda delle rispettive competenze individuate dalla normativa vigente. In attesa dell'attivazione dell'ARPA, così come previsto dalla circolare regionale n. 46 del 5/8 u.s. riguardante l'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Agenzia medesima, tali attività saranno svolte dalle ASL attraverso i Dipartimenti di Prevenzione ed i Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione - Unità Operativa Fisica e tutela dell'ambiente.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento e si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale Tutela ambientale
(Dr. R. Compiani)

Il Direttore Generale Sanità
(Dr. R. Botti)

All. 1



Regione Lombardia

Allegato alla Circolare Regionale n.55/SAN del 18/10/99

LINEE GUIDA REGIONALI PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE, NONCHE' PER EVENTUALI MODIFICHE O DISATTIVAZIONE DELLE STESSE

1. Campo di applicazione

Le presenti linee guida riguardano le nuove installazioni di stazioni radiobase per telefonia mobile, qualsiasi sia la tecnica di trasmissione (attualmente TACS, GSM, DCS); si applicano inoltre nei casi di eventuali modifiche o disattivazioni.

2. Contenimento delle esposizioni e relativi limiti

I titolari delle stazioni radio base sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dal decreto interministeriale 381/98 e ad adottare iniziative che consentano di ridurre al minimo l'emissione di campi elettromagnetici; in particolare, la progettazione e la realizzazione delle stazioni radio base, nonché l'adeguamento di quelle preesistenti, devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Per quanto concerne i valori di cui all'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale 381/98, che sono da considerare a tutti gli effetti limiti di esposizione alla luce dell'art. 5, comma 1, si ritiene che la dicitura "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore" debba essere interpretata nel senso che i suddetti valori non devono essere superati all'esterno degli edifici in questione, in adiacenza di essi e nelle loro pertinenze ove non si possa escludere che le persone stazionino per almeno quattro ore giornaliere, quindi in balconi, terrazzi, giardini, cortili.

3. Localizzazione delle stazioni radio base

In anticipazione dei contenuti della legge regionale n. 157, è opportuno che i Comuni interessati dalla installazione di nuove stazioni radio base inizino ad individuare criteri e, ove possibile, zone, per la localizzazione di queste ultime, tenuto conto della compatibilità con la tutela sanitaria della popolazione e con la protezione dell'ambiente e del paesaggio.

E' altresì opportuno che i gestori di reti per telefonia mobile presentino ai Sindaci dei Comuni interessati un piano annuale di sviluppo o variazione della collocazione degli impianti sui rispettivi territori; si ritiene che tali piani, riferiti all'anno 2000, dovrebbero essere presentati entro il dicembre p.v.

Sempre in considerazione delle scelte operate dal Consiglio Regionale nella l.r. 157 riguardo agli obiettivi di qualità ed alle misure di cautela, si raccomanda che la scelta dei siti per la localizzazione delle nuove stazioni radio base avvenga in maniera da evitare la collocazione in prossimità di asili, edifici scolastici e strutture sanitarie di ricovero e cura.

Sarebbe inoltre opportuno che le stazioni radio base e le relative strutture di sostegno avessero caratteristiche estetiche che ne consentano il minor impatto visivo e/o paesaggistico.

4. Procedure autorizzative per l'installazione di nuove stazioni radio base

Come noto, la l.r. 157 prevede che l'installazione di nuove stazioni radio base sia soggetta a:

1. nulla osta comunale, rilasciato dal sindaco entro novanta giorni dalla richiesta, previo parere favorevole dell'ASL competente per territorio;
2. concessione edilizia, nei casi previsti dalla legge.

Alla richiesta di nulla osta per l'installazione dovrebbero essere allegati:

- a. informazioni anagrafiche, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive;
- b. eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa statale e regionale vigente per interventi in aree o immobili soggetti a vincoli;
- c. atto di impegno relativo alla buona manutenzione della stazione radio base, anche dopo la sua disattivazione e fino alla demolizione.

In attesa che si definisca attraverso la normativa regionale una procedura unica, ciascun Comune utilizzerà in base al proprio regolamento lo strumento autorizzativo applicabile per l'installazione di stazioni radio base; nel caso si faccia ricorso alla dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 2, comma 60, punto 7, della l. 662/96, questa deve essere in ogni caso corredata dal nullaosta igienico-sanitario rilasciato dall'ASL competente per territorio, cui l'interessato inoltra apposita richiesta corredata dalle suddette informazioni anagrafiche, documentazione tecnica, valutazioni e misure preventive. Inoltre la richiesta di installazione di nuova stazione radio base potrà essere presentata allo sportello unico per le imprese di cui al DPR 447/98, ove operativo.

Si sottolinea l'importanza delle informazioni anagrafiche, della documentazione tecnica, nonché delle valutazioni e misure preventive che devono accompagnare la richiesta di installazione di una nuova stazione radio base; infatti solo la completezza e la precisione di tali elementi, che in allegato si elencano dettagliatamente, può consentire in tempi brevi l'espressione da parte delle ASL di un parere circostanziato sugli aspetti sanitari connessi.

Qualsiasi sia lo strumento autorizzativo utilizzato, il Sindaco darà comunicazione, entro trenta giorni, all'ASL competente per territorio dell'avvenuto rilascio.

5. Entrata in funzione di nuove stazioni radio base

Al termine dei lavori di installazione della stazione radio base, il titolare presenterà al sindaco e all'ASL competente per territorio apposita comunicazione di entrata in esercizio della stazione radio base, specificandone la data ed allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.I. 381/98, nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato.

In base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi, effettuate con le modalità di cui all'allegato B del D.I. 381/98, la ASL eventualmente verificherà attraverso misure strumentali il reale impatto della stazione radio base al momento dell'entrata in funzione, con modalità che consentano di simularne il funzionamento nelle condizioni di massimo esercizio; in ogni caso si riserverà la possibilità di successivi interventi di vigilanza e controllo.

6. Modifiche e disattivazione di stazioni radio base

I titolari delle stazioni radio base comunicheranno periodicamente, indicativamente ogni sei mesi, ai Sindaci ed alle ASL interessate le eventuali modifiche tecniche apportate agli impianti; qualora si determinasse la necessità di una variazione delle caratteristiche tecniche di una stazione radio base che risulti significativa ai fini dell'impatto sanitario, dovrà essere presentata dal titolare, almeno trenta giorni prima, la relativa comunicazione al Sindaco e all'ASL competente per territorio, corredata dei necessari aggiornamenti alla documentazione di cui all'allegato. L'ASL effettuerà le proprie verifiche al fine di accertare il rispetto della normativa e del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la popolazione ed i lavoratori.

In caso di disattivazione di stazioni radio base, i titolari dovranno darne comunicazione al Sindaco ed all'ASL competente per territorio.

7. Risanamento delle stazioni radio base

Qualora l'ASL competente per territorio riscontri il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di una stazione radio base, il Sindaco, su proposta della medesima ASL, prescriverà con apposita ordinanza al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.

Qualora al superamento dei limiti di esposizione concorrano più stazioni radio base, ed eventualmente impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, i provvedimenti di cui sopra riguarderanno i titolari di tutti gli impianti interessati e la riduzione a conformità verrà realizzata sulla base di quanto previsto dall'allegato C del decreto interministeriale 381/98.

* * *

Allegato

INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIONE TECNICA, MISURE E VALUTAZIONI PREVENTIVE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

Nota:

- I seguenti elementi di conoscenza sono da considerare indispensabili per l'espressione del parere igienico-sanitario di competenza delle ASL; ogni altra informazione e/o valutazione ritenuta utile dai titolari potrà naturalmente essere aggiunta.

- Tutta la documentazione prodotta deve recare data e firma dell'estensore della stessa.

a) DATI ANAGRAFICI

Per ciascuno dei soggetti di seguito elencati indicare indirizzo sede legale, telefono e fax:

1. gestore impianto;
2. responsabile tecnico;
3. proprietà eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;
4. proprietà eventuale edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto.

b) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1. Per ogni tipologia di antenna trasmittente riportare:
 - tipo e marca;
 - dimensioni;
 - guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);
 - tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di un grado) sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno.
2. Per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione riportare:
 - tipo e numero totale di antenne;
 - angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico;
 - inclinazione totale elettrica e meccanica (tilt) dell'asse di propagazione rispetto al piano verticale (specificare il range massimo di escursione impiegabile);
 - numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
 - potenza massima di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
 - potenza effettiva di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
 - potenza effettiva al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante (o, equivalentemente, attenuazioni totali).
3. In caso di presenza di ponti di trasferimento in alta frequenza asserviti al funzionamento della stazione radio base, indicare:
 - potenza massima al connettore d'antenna e frequenza di trasmissione;
 - diagramma di propagazione;
 - centro del sistema radiante e relativa posizione;
 - direzioni orizzontale e verticale di propagazione.

c) SITO D'INSTALLAZIONE

1. Indirizzo e coordinate Gauss-Boaga del sito;
2. prospetti orizzontali e verticali in scala 1:100 dell'impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, ecc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna/pannello, evidenziando le antenne trasmettenti ed indicando per ciascuna di esse la tecnica di trasmissione ed il numero di canali/portanti assegnati; inoltre nei prospetti devono essere riportati:
 - eventuali impianti tecnologici preesistenti (antenne trasmettenti, gruppi di condizionamento, ecc.) anche gestiti da altri soggetti;
 - aree accessibili alle persone;
3. destinazione d'uso degli ambienti adiacenti e sottostanti ed accessibilità del luogo di installazione.

d) DESCRIZIONE DELL'AREA

1. Planimetria in scala 1:2000 dell'area circostante l'impianto con raggio
 - di almeno 200 metri dalle antenne trasmettenti per potenze totali dell'impianto (intese come somma delle potenze ai connettori di ciascuna antenna) non superiori a 1 kW,
 - di almeno 500 metri per potenze totali superiori a 1 kW,
 - con l'indicazione delle altimetrie di tutti gli edifici aggiornate alla data di presentazione del progetto, specificando se misurate o stimate;
2. fotografie a 360° riprese dal sito di installazione, con evidenziati i punti cardinali, le direzioni di puntamento dei settori, le posizioni scelte per le valutazioni di cui al punto e.1.

e) VALUTAZIONI E MISURE PREVENTIVE

1. valutazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e di tilt peggiore, in posizioni significative e/o cautelative nell'area di cui al punto d.1 (per ogni punto bersaglio scelto riportare le coordinate spaziali rispetto ad una definita origine, la posizione orizzontale sulla planimetria di cui al punto d.1 e la destinazione d'uso, se nota, dell'area da esso individuata);
2. per ciascun settore, calcolo dei volumi di rispetto nell'approssimazione di un parallelepipedo all'esterno del quale non si superino i valori di campo elettrico rispettivamente di 3 V/m e 6 V/m come somma delle tecniche di trasmissione;
3. misura del valore di fondo del campo elettrico almeno alla base del sistema di sostegno nell'intervallo di frequenza 0,5-3000 MHz; la misura dovrà essere fornita come valore medio e massimo su periodi temporali di almeno 6 minuti specificando data e ora di rilevazione;
4. descrizione delle azioni previste per la limitazione degli accessi in prossimità dell'impianto tecnologico e nelle aree con superamento dei limiti di esposizione per la popolazione (se tali aree esistono, devono essere indicate nei prospetti di cui al punto c.2);
5. descrizione delle procedure e delle azioni previste per la limitazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori addetti alla manutenzione dell'impianto ai sensi del D. Lgs. 626/94.

=====